

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3188

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)
DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)
COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)
COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)
COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)
COL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)
COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)
COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)
COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)
COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)
COL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(GULLOTTI)
COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)
COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)
COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(VIZZINI)
COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(GRANELLI)
E COL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
(ZANONE)

Nuove norme sulla difesa del suolo

Presentato il 4 ottobre 1985

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nel sottoporre all'esame del Parlamento l'unito disegno di legge, si ritiene di non insistere ulteriormente sull'urgenza e necessità di una legislazione organica in materia di difesa del suolo.

Infatti il dibattito scientifico che ha contrassegnato la problematica in esame (relazione Commissione De Marchi, relazione Noé - Rossi Doria, pareri del CNR e CNEL) nonché le varie iniziative legislative presentate nel corso dell'VIII legislatura (*Atto senato* n. 439: sen. Finessi; *Atto senato* n. 491: sen. Crollalanza; *Atto senato* n. 811: governativa; *Atto senato* n. 1134: sen. Gusso; *Atto senato* n. 1323: sen. Ottaviani) hanno messo in luce l'esigenza insopprimibile di una politica organica del settore.

Il Governo con la presente iniziativa legislativa intende fornire una disciplina della difesa del suolo, attraverso una regolamentazione informata alla fattibilità ed effettività delle soluzioni proposte; e pertanto, pur non rinunciando ad una visione globale della problematica, ha tenuto presente il sistema vigente per adeguarlo, con realismo, al conseguimento di obiettivi concreti.

Invero, è sembrato opportuno procedere, in via prioritaria, alla definizione di un quadro generale della materia, lasciando alla legislazione delegata la più articolata disciplina per la ristrutturazione di organi e per il riordino di competenze Stato-regioni.

Nella stesura del testo, pur essendosi ampiamente ispirati al disegno di legge n. 811, presentato nella passata legislatura, sono state tenute in debita considerazione le analoghe proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Tra i punti di contatto e di sostanziale accordo con tali proposte sono da menzionare: le finalità ed i lineamenti degli interventi fondamentali; le aree idrografiche; le attività di programmazione e di pianificazione; l'istituzione del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei Comitati di coordinamento per le aree idrografiche; una attività esecutiva coordinata e razionalizzata; l'istituzione ed il rafforzamento di uffici di studio ed operativi; gli aspetti finanziari.

Ciò premesso si espone sinteticamente il contenuto del nuovo disegno di legge.

1. — Il titolo primo reca disposizioni generali riguardanti l'ambito del provvedimento, le finalità, la suddivisione del territorio in aree idrografiche, l'attività conoscitiva di pianificazione, di programmazione ed esecutiva degli interventi nonché l'istituzione di organi di programmazione e di coordinamento.

Ambito del provvedimento - le attività disciplinate.

È noto come l'attuale situazione legislativa determini la concorrenza di più amministrazioni (statali, regionali e locali) nel vasto settore della difesa del suolo con gli evidenti inconvenienti operativi causati, soprattutto, dall'assenza di adeguati strumenti di programmazione e di pianificazione.

Si è pertanto ritenuto opportuno individuare, quali finalità essenziali della legge, la disciplina dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione da svolgersi in tutti i settori della difesa del suolo, della utilizzazione e tutela delle acque.

Tali attività vengono disciplinate secondo criteri funzionali, tenendo presente

sia le interconnessioni procedurali tra il livello centrale e quello periferico, sia l'esigenza di conseguire un effettivo coordinamento delle attribuzioni statali e regionali.

Nel regolamentare, in particolare, l'attività pianificatoria e di programmazione si è evidenziato, nel contesto sistematico, l'aspetto procedimentale delle stesse attività in relazione ai compiti attribuiti ai diversi organismi operanti nel settore.

Finalità.

Nella individuazione degli interventi l'elemento « acqua » viene considerato non solo come causa di aggressione del suolo ma altresì come notevole fattore di sviluppo civile ed economico. I due aspetti sono infatti intimamente connessi, considerato che l'utilizzazione ai fini multipli delle risorse idriche di un bacino idrografico non può essere disgiunta dalla difesa dalle inondazioni né dai problemi che riguardano la conservazione e la difesa del suolo. Dal rilevato carattere unitario della problematica discende la individuazione degli obiettivi che la disciplina legislativa intende perseguire e che possono essere indicati nella generale sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, nell'assetto idrogeologico del territorio, nel consolidamento del suolo, nella protezione delle coste, nella utilizzazione, tutela e programmazione delle risorse idriche.

Aree idrografiche.

Il riferimento territoriale dell'attività nel settore è rappresentato dall'area idrografica, comprendente gruppi di bacini idrografici regionali e interregionali ed indipendenti dalle circoscrizioni amministrative.

In tal modo il territorio nazionale viene suddiviso in dieci aree idrografiche, secondo una ripartizione ormai acquisita e presente in tutte le iniziative legislative sinora presentate.

Attività conoscitive.

Particolare ed autonomo riconoscimento viene assegnato alla attività di stu-

dio, intesa come momento essenziale ed irrinunciabile per una conoscenza approfondita e continua della realtà fisica e socio-economica del territorio nazionale nonché come base di partenza indispensabile per una concreta pianificazione e programmazione degli interventi.

Per far fronte a questa esigenza di carattere conoscitivo è prevista la costituzione, il coordinamento ed il potenziamento dei servizi tecnici connessi ai settori della difesa del suolo e delle acque (idrografico, mareografico, sismico e dighe) ed in tale prospettiva è prevista apposita delega al Governo per l'istituzione dei servizi tecnici per la difesa del suolo, con articolazione centrale e decentrata.

Tra i principi che informano la delega è previsto un adeguamento e potenziamento degli organici dei predetti servizi nei limiti di 186 unità, il che costituisce la dotazione indispensabile per assicurare la piena funzionalità della istituenda struttura.

Attività di pianificazione.

Viene affermata l'esigenza fondamentale della predisposizione di appositi piani per individuare, disciplinare gli interventi in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, difesa delle coste, nonché per la programmazione nazionale o di settore delle risorse idriche.

Non si è ritenuto di definire legislativamente il contenuto dei piani in quanto gli strumenti di pianificazione, per l'intrinseca dinamicità e variabilità che caratterizza il dato fenomenico di riferimento, debbono essere informati al requisito della flessibilità ed adattabilità e non, quindi, rigidamente predeterminati.

Pianificazione dei bacini idrografici.

Il piano di bacino rappresenta lo strumento indispensabile ai fini delle individuazione e della disciplina degli interventi da attuarsi nei singoli bacini idrografici. Stante la notevole incidenza che le previsioni di piano avranno nell'assetto territoriale generale, viene attribuita al

CIPE la competenza a determinare le direttive metodologiche ed i criteri per la formazione dei piani di bacino idrografico.

Alla formazione dei piani di bacino a carattere regionale provvedono le regioni; di quelli a carattere interregionale il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici opportunamente integrato.

Il CIPE inoltre attua il coordinamento dei piani di bacino idrografico a carattere regionale con gli altri piani regionali ed interregionali.

Un ulteriore coordinamento è previsto tra i piani di bacino e quelli di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Piano nazionale per la difesa delle coste.

È prevista la redazione del piano nazionale delle coste che è formato dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello della marina mercantile e con il Ministro per l'ecologia, sentite le regioni.

Il piano è approvato dal CIPE su proposta del Ministero dei lavori pubblici.

Vengono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, riguardanti il piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino.

Piani di risanamento delle acque.

Vengono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la formazione dei piani di risanamento delle acque.

Attività di programmazione.

È prevista la formazione di programmi poliennali da realizzare a mezzo di programmi triennali di attuazione.

I programmi poliennali fissano, nel rispetto degli indirizzi di politica economica e nazionale, gli obiettivi da conseguire nell'arco di tempo considerato ed indicano, per le singole aree idrografiche, i settori prioritari di intervento nonché la spesa presumibilmente occorrente.

I programmi di attuazione indicano gli specifici interventi da attuare nell'area idrografica e la spesa occorrente.

Organi di programmazione.

Gli organi della programmazione sono individuati nel:

a) Comitato interministeriale per la programmazione economica;

b) Comitato nazionale per la difesa del suolo;

c) Comitato di coordinamento per l'area idrografica.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica determina le linee di intervento per la politica generale per la difesa del suolo, secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, nonché l'indicazione delle risorse finanziarie da destinare per l'attuazione dei programmi.

In particolare, a tale organo viene attribuita: l'approvazione dei piani poliennali e triennali; la ripartizione dei fondi stanziati per il triennio, nell'ambito delle singole aree idrografiche, fra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il ruolo determinante del CIPE è poi particolarmente riconosciuto con l'attribuzione a tale organo interministeriale di funzioni di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla attività di pianificazione di bacino.

Il Comitato nazionale per la difesa del suolo è a composizione mista Stato-regioni ed è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici.

Nell'ambito del Comitato opera una giunta esecutiva formata pariteticamente da tre rappresentanti statali e tre regionali.

Si avvale di un segretariato generale nonché, a livello tecnico scientifico, dei servizi tecnici dello Stato.

Le attribuzioni del Comitato nazionale comprendono, tra l'altro, la formazione dei programmi poliennali e triennali nonché compiti di coordinamento e promozione per lo svolgimento dell'attività di pianificazione e di attuazione degli interventi.

I Comitati di coordinamento per le aree idrografiche sono a composizione mista Stato-regioni e sono presieduti da un dirigente generale tecnico del Ministero dei lavori pubblici, designato dal ministro.

I Comitati si avvalgono di segreterie tecnico-amministrative, cui sono preposti dirigenti tecnici del Ministero dei lavori pubblici, nonché degli uffici decentrati dei servizi tecnici dello Stato per la difesa del suolo.

Le attribuzioni dei Comitati di coordinamento comprendono, tra l'altro, la formulazione delle proposte al Comitato nazionale per la formazione dei programmi poliennali e dei programmi triennali nonché compiti di promozione, coordinamento e verifica dell'attività di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi.

Attività esecutiva.

Quest'ultima fase pone la necessità di addivenire ad una netta chiarificazione dell'esercizio delle funzioni spettanti alle amministrazioni statali, regionali, territoriali e locali, nella giusta contemperanza dei rispettivi ruoli.

A tal fine è prevista apposita delega al Governo per provvedere al riordino delle competenze in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

Tra i principi che informano la delega è indicato quello di conseguire l'unitarietà dell'azione amministrativa, di individuare nel bacino idrografico l'elemento discriminante delle competenze statali e regionali, di stabilire i criteri per la individuazione dei bacini di particolare interesse nazionale e di definire il ruolo delle regioni e dello Stato rispettivamente nei bacini idrografici a carattere regionale e in quelli di interesse nazionale, nonché il ruolo concorrente dello Stato e delle regioni interessate nei bacini idrografici a carattere interregionale.

La delega è estesa anche al riordino delle norme per la utilizzazione delle acque e allo svolgimento del servizio di piena, di polizia idraulica e di navigazione interna.

2. — Il titolo secondo contiene disposizioni trasitorie e finali.

Con tali disposizioni si conclude, completandolo, l'intero impianto normativo.

Va tuttavia evidenziato come questo momento non si configura come mero aspetto transitorio ma assume una ben precisa e marcata caratura nell'economia del provvedimento legislativo.

In questo senso il titolo secondo costituisce un reale avvio di tutta la complessa manovra in materia di difesa del suolo che gradualmente e pragmaticamente verrà successivamente alla luce nella sua completezza, allorquando, secondo le varie cadenze temporali, tutti i meccanismi entreranno a regime.

Sulla base di ciò è previsto un programma transitorio di interventi che, mentre da un lato assicura la continuità dell'azione amministrativa nel settore, dall'altro rappresenta un primo sostanziale approccio a quello che sarà il definitivo quadro programmatico ed attuativo nella sua interezza.

In particolare sono previste norme riguardanti il programma transitorio di interventi da realizzare nel periodo 1985-1988.

Lo stanziamento previsto per gli anni 1985-1986 è ripartito tra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per l'utilizzazione dei fondi stanziati negli anni finanziari 1987-1988, è prevista la formazione di un programma biennale formulato dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, sulla base delle proposte dei Comitati di coordinamento per l'area idrografica ed approvato dal CIPE.

Con il medesimo criterio si provvederà alla ripartizione delle somme da autorizzare per consentire l'attuazione dei successivi programmi triennali.

I programmi esecutivi sono redatti ed approvati dalle amministrazioni statali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Vengono indicati gli interventi prioritari da finanziare e tra questi, in modo particolare, l'esecuzione di opere urgenti

ai fini dell'eliminazione di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché lo svolgimento di studi, ricerche per la formazione dei piani di bacino e la redazione dei progetti delle opere.

L'intero programma, in sede di prima applicazione della normativa, è attuato sulla base del riparto delle competenze tra Stato e regioni vigente anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Si è visto come tutta la strategia normativa in esame sia pervasa da una costante aderenza a criteri di realismo, cosicché anche le singole articolazioni ed istituti che da essa promanano ne risultano intrinsecamente informati.

Ed in coerenza con ciò non ci si è limitati a prevedere solamente strutture organizzative ma ci si è fatto carico di farle operare concretamente.

Nelle tabelle A e B, allegate al provvedimento, è infatti determinato l'aumento dell'organico dei ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici per l'espletamento delle attribuzioni che il provvedimento stesso assegna al segretariato generale, alle segreterie tecnico-amministrative, agli uffici del servizio idrografico nonché agli uffici che espletano il servizio di piena, di polizia idraulica e di sorveglianza dighe.

Si tratta di un aumento di dotazione organica ritenuto strettamente indispensabile, a cui si provvederà con gradualità anche in considerazione degli oneri che ne derivano e con la possibilità di procedere, volta per volta, alla individuazione delle singole qualifiche funzionali.

Va evidenziato che l'aumento organico previsto attiene all'esercizio di funzioni inerenti il settore della difesa del suolo e, come tale, si pone quale anticipazione della più completa e definitiva ristrutturazione dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Le disposizioni finali contemplano, oltre alla norma di copertura degli oneri finanziari recati dalla presente legge, l'integrazione del consiglio superiore dei lavori pubblici, con rappresentanti regionali, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro per l'ecologia, in sede di parere sui piani di bacino nonché il comando o il distacco di personale regionale da utilizzare presso il segretariato generale e le segreterie tecnico-amministrative.

Altre norme ancora disciplinano, transitoriamente, l'attività del servizio geologico ed il suo coordinamento con gli altri esistenti servizi tecnici nonché il ricorso — limitato nel tempo e nel numero — ad esperti.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Attività disciplinate dalla legge).

1. La presente legge disciplina l'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione avente ad oggetto:

a) la conservazione e la salvaguardia del suolo, degli abitati e delle opere infrastrutturali dalle acque meteoriche, fluviali e marine e da altri fattori di natura fisica ed antropica;

b) la razionale utilizzazione delle acque a scopi irrigui, civili, industriali, energetici e di navigazione interna.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma precedente concorrono, secondo le rispettive competenze e le disposizioni degli articoli seguenti, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono, altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

(Finalità fondamentali).

Le attività per il soddisfacimento delle finalità indicate nel precedente articolo sono volte ad assicurare:

1) la conservazione e il riassetto idraulico-agrario del suolo mediante opere di carattere idraulico, idraulico-forestale, idraulico-agrario e di bonifica;

2) la generale sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, compresi gli sbocchi a mare, dei laghi e delle lagune;

3) la difesa delle coste e degli abitati dalla invasione e dalla erosione marina e il ripascimento dei litorali marini;

4) il consolidamento dei versanti e delle aree instabili nonché la difesa degli abitati contro i movimenti franosi ed altri fenomeni di dissesto;

5) il contenimento del fenomeno della subsidenza, anche mediante opere atte a garantire l'equilibrio delle acque sotterranee;

6) la sistemazione, l'adeguamento di vie navigabili e la costruzione o il completamento di nuove idrovie;

7) la razionale utilizzazione delle risorse idriche;

8) l'attuazione di quant'altro occorra per la difesa del suolo, per l'utilizzazione e tutela delle acque.

ART. 3.

(Aree idrografiche).

1. Ai fini della presente legge, il territorio nazionale è ripartito nelle seguenti aree idrografiche:

1) tirrenica superiore o dell'Arno: costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Tirreno compresi fra il confine con la Francia ed il bacino del fiume Fiora escluso, comprese le isole dell'arcipelago toscano;

2) tirrenica centrale o del Tevere: costituita dai bacini idrografici con foce nel mar Tirreno compreso fra il bacino del fiume Fiora ed il bacino del fiume Liri-Garigliano inclusi, comprese le isole laziali;

3) tirrenica meridionale o del Volturno: costituita dai bacini idrografici con foce nel mar Tirreno compresi tra il bacino del fiume Liri-Garigliano e il bacino del fiume Noce esclusi, comprese le isole campane;

4) della Sardegna: costituita dai bacini idrografici ricadenti nella regione, comprese le isole sarde minori;

5) della Sicilia: costituita dai bacini idrografici ricadenti nella regione, comprese le isole siciliane minori;

6) della Calabria: costituita dai bacini idrografici con foce nei mari Tirreno e Ionio compresi fra il bacino del fiume Noce incluso e il bacino del fiume Sinni escluso;

7) delle Tre Venezie o dell'Adige: costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il confine con l'Austria e la Jugoslavia e il bacino del corso di acqua Fissero-Tartaro-Canalbiano;

8) del Po: costituita dal bacino idrografico del fiume Po e dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del Po e il bacino del fiume Conca inclusi;

9) Adriatica centrale: costituita dai bacini idrografici con foce nel mare Adriatico compresi fra il bacino del fiume Conca e il bacino del fiume Fortore esclusi;

10) Adriatica meridionale ionica o dell'Ofanto: costituita dai bacini idrografici con foce nei mari Adriatico e Ionio compresi fra il bacino del fiume Fortore e il bacino del fiume Sinni inclusi, comprese le isole Tremiti.

2. Per « area idrografica » si intende la porzione di territorio nazionale compresa fra le linee di displuvio o i confini di Stato del gruppo di bacini di cui ai numeri 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9) e 10) del comma 1 del presente articolo, la parte terminale dei fiumi in esso indicati, compresi i territori che da essi possono essere inondati, ovvero i confini di Stato ed il litorale marittimo prospiciente.

3. Per le isole indicate ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 10) del comma 1 la delimitazione di area idrografica si intende riferita ai confini di carattere amministrativo comunale o regionale.

ART. 4.

(Attività conoscitiva e delega al Governo per l'istituzione dei servizi tecnici dello Stato per la difesa del suolo).

1. Le attività di studio, di ricerca, di indagine e di sperimentazione nei settori della difesa del suolo e delle acque sono svolte in modo continuo e coordinato.

2. A tal fine, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per istituire e strutturare nell'ambito dell'amministrazione dei lavori pubblici, i « Servizi tecnici dello Stato per la difesa del suolo », sulla base dei seguenti principi e criteri:

1) incorporamento in detti servizi del servizio idrografico, mareografico, sismico e dighe del Ministero dei lavori pubblici;

2) riorganizzazione dei predetti servizi con articolazione in uffici centrali e decentrati;

3) adeguamento e potenziamento degli organici nei limiti di 186 unità;

4) preposizione, a ciascun servizio centrale, di un dirigente generale tecnico;

5) coordinamento delle attività dei servizi predetti da parte di un Comitato tecnico-scientifico, presieduto dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici;

6) individuazione e specificazione dei compiti da assolvere dai servizi predetti, tenendo conto principalmente della necessità di provvedere:

a) all'osservazione, raccolta, documentazione, elaborazione e pubblicazione dei dati afferenti i fenomeni fisici della biosfera;

b) alla formazione, pubblicazione ed aggiornamento della cartografia sismica del territorio nazionale;

c) alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla idrografia, mareografia e sismica;

d) agli accertamenti ed indagini occorrenti per la formazione dei piani e dei programmi, nonché alla raccolta di dati per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche, del catasto delle utenze di acque pubbliche, del catasto dei corpi idrici e di altri elenchi comunque utili per la finalità di cui alla presente legge;

e) all'esecuzione di studi applicati per l'economia del territorio, in relazione alle finalità della presente legge;

f) alle funzioni di organo tecnico-scientifico del comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, nonché del comitato nazionale per la difesa del suolo;

7) raccordo, per l'attività di studi, ricerche e rilevamento, con il consiglio nazionale delle ricerche, con l'istituto geologico nazionale, con il servizio meteorologico del Ministero della difesa e con l'ufficio centrale di ecologia agraria del Ministero della agricoltura e delle foreste nonché con gli istituti universitari specializzati, anche ai fini della utilizzazione del personale specializzato dipendente dagli enti predetti;

8) facoltà di istituire corsi di perfezionamento nei settori tecnico-scientifici di competenza dei servizi, per ricercatori nonché per funzionari delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'ecologia, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile, previo pa-

rere di una Commissione parlamentare composta da dieci deputati e da dieci senatori.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in ragione di lire due miliardi per l'anno finanziario 1987 e di lire cinque miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1988.

ART. 5.

(Attività di pianificazione).

Per individuare e disciplinare gli interventi riguardanti la difesa del suolo, la tutela delle acque e la difesa delle coste, nonché per provvedere alla programmazione nazionale generale o di settore delle risorse idriche, sono redatti appositi piani.

ART. 6.

(Pianificazione dei bacini idrografici).

1. Il piano di bacino idrografico disciplina ed individua gli interventi da attuare nei singoli bacini idrografici.

2. Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il comitato nazionale per la difesa del suolo, il comitato interministeriale per la programmazione economica determina le direttive metodologiche e i criteri per la formazione dei piani di bacino.

3. I piani relativi ai bacini idrografici individuati, ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a carattere interregionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1977, sono formati ed approvati dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. I piani di bacino a carattere regionale sono formati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano competenti e sono comunicati al Mini-

stero dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla deliberazione di approvazione. Su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato interministeriale per la programmazione economica determina le eventuali modifiche che si rendano necessarie ai fini del coordinamento con gli altri piani regionali e interregionali.

5. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento dei piani.

6. I piani di bacino devono essere coordinati con i piani di risanamento delle acque previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319.

7. I piani di bacino idrografico sono recepiti nei piani di assetto territoriale delle regioni e degli enti subregionali, aventi competenza in materia di pianificazione urbanistica territoriale.

8. Gli interventi, le destinazioni e le utilizzazioni del suolo e delle acque, ancorché previsti negli strumenti urbanistici comunali o intercomunali, debbono essere compatibili con le prescrizioni e le previsioni dei piani di bacino.

9. Per l'effettuazione di studi, ricerche e indagini necessari per la redazione dei piani il Ministro dei lavori pubblici può procedere all'affidamento di incarichi professionali a soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità, esperienza e professionalità, ovvero alla stipula di convenzioni con enti, istituti e società particolarmente qualificate.

ART. 7.

(Piano nazionale per la difesa delle coste).

1. Per la protezione delle coste e degli abitati dalla invasione e dalla erosione delle acque marine e per ripascimento degli arenili il Ministro dei lavori pubblici provvede, di concerto con quello della marina mercantile e con il Ministro per l'ecologia, sentite le regioni, alla formazione del piano nazionale per la difesa delle coste.

2. Il piano è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

3. Con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento del piano.

4. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, riguardanti la formazione del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino.

ART. 8.

(Piani di risanamento delle acque).

Restano ferme le disposizioni della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti la formazione dei piani di risanamento delle acque.

ART. 9.

(Attività di programmazione).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge sono redatti programmi poliennali, articolati in più programmi di attuazione di durata triennale.

2. I programmi poliennali fissano, nel rispetto degli indirizzi di politica economica nazionale, gli obiettivi da conseguire nell'arco di tempo considerato ed indicano, per le singole aree idrografiche, i settori prioritari di intervento nonché il fabbisogno presumibilmente occorrente.

3. I programmi di attuazione indicano gli specifici interventi da eseguire nell'area idrografica e la spesa occorrente.

4. I criteri per la formazione dei programmi sono formulati dal Comitato nazionale per la difesa del suolo in relazione alle direttive determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

5. I programmi poliennali e triennali sono formati dal Comitato nazionale per la difesa del suolo, in base alle proposte dei comitati di coordinamento. A tal fine le amministrazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indicano ai comitati di coordinamento le esigenze ed i fabbisogni di rispettiva competenza nell'ambito dell'area idrografica.

6. All'approvazione dei programmi provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica che, ai sensi del successivo articolo 22, procede alla ripartizione dei fondi disponibili, nell'ambito delle singole aree idrografiche, fra le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 10.

(Organi di programmazione).

Sono organi di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge:

- 1) il Comitato interministeriale per la programmazione economica;
- 2) il Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui al successivo articolo 12;
- 3) i Comitati di coordinamento delle aree idrografiche, di cui al successivo articolo 17.

ART. 11.

(Competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica).

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica determina le linee di intervento della politica generale per la difesa del suolo secondo gli obiettivi della programmazione economica nazionale, indicandone i relativi fabbisogni di massima.

2. Al Comitato interministeriale per la programmazione economica sono al-

trèsì attribuiti i compiti di cui ai precedenti articoli 6 e 9.

ART. 12.

*(Comitato nazionale
per la difesa del suolo).*

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici ed è composto dai seguenti membri:

1) due in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste e due in rappresentanza del Ministro per l'ecologia;

2) uno in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle finanze, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dei trasporti, del Ministero della marina mercantile, del Ministero per i beni culturali e ambientali, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto geologico nazionale, dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI), dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Comitato è costituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici e dura in carica cinque anni.

4. Qualora entro il termine di cui al comma precedente non siano pervenute tutte le designazioni, il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

ART. 13.

(Disciplina e funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo).

1. Il Comitato nazionale per la difesa del suolo disciplina, con apposito regolamento, la propria attività e determina le funzioni attribuite alla giunta esecutiva di cui al successivo articolo 14.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Comitato.

3. Per l'espletamento delle sue attribuzioni il Comitato si avvale del segretario generale per la difesa del suolo, di cui al successivo articolo 16.

ART. 14.

(Giunta esecutiva).

1. Nell'ambito del Comitato nazionale per la difesa del suolo è costituita una giunta esecutiva presieduta dal Ministro dei lavori pubblici e composta da sei membri del Comitato nazionale, dei quali uno designato dal Ministro dei lavori pubblici, uno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, uno dal Ministro per l'ecologia e tre indicati dalle regioni, scelti tra i rappresentanti delle stesse regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. La giunta esecutiva delibera sulle materie ad essa delegate dal comitato nazionale. Formula inoltre le proposte per le restanti materie e può adottare, in casi di urgenza, le relative deliberazioni, che devono essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato nazionale nella riunione immediatamente successiva, e, comunque, entro sessanta giorni dalla data della delibera.

ART. 15.

*(Competenze del Comitato nazionale
per la difesa del suolo).*

Il Comitato nazionale per la difesa del suolo, oltre ai compiti di cui ai precedenti articoli 6 e 9, esercita le seguenti funzioni:

a) promuove ed indirizza la raccolta e la elaborazione di dati relativi alle condizioni geomorfologiche ed idrauliche del territorio nonché alla utilizzazione delle risorse idriche;

b) indica i criteri generali per lo svolgimento del servizio di piena, di pronto intervento, di polizia idraulica e di navigazione interna, nonché per la gestione e manutenzione delle opere;

c) promuove ed indirizza l'attività dei comitati di coordinamento delle aree idrografiche;

d) formula proposte al Ministro dei lavori pubblici per l'affidamento di incarichi per lo studio di problemi attinenti alla difesa del suolo;

e) predispone la relazione sulle condizioni geomorfologiche ed idrauliche del territorio nazionale e sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, da allegare annualmente alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione generale sulla situazione economica del Paese;

f) indica e promuove quant'altro occorra per la difesa del suolo e per l'utilizzazione e tutela delle acque.

ART. 16.

*(Segretariato generale
per la difesa del suolo).*

1. La direzione generale per le acque e gli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici espleta, oltre alle funzioni di sua competenza in base alle norme

vigenti, anche quelle di segretariato generale per la difesa del suolo.

2. Il direttore generale delle acque e impianti elettrici partecipa a titolo consultivo alle sedute del Comitato nazionale per la difesa del suolo e della relativa giunta esecutiva.

3. Il segretariato generale si articola nei seguenti servizi:

- 1) servizio di segreteria;
- 2) servizio studi e documentazione;
- 3) servizio piani e programmi.

4. La specificazione dei compiti e l'assegnazione del personale ai predetti servizi sono determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione.

ART. 17.

*(Comitato di coordinamento
per l'area idrografica).*

1. In ciascuna area idrografica è istituito un Comitato di coordinamento.

2. I comitati per le aree idrografiche, di cui ai numeri 1), 2), 3), 6), 7), 8), 9) e 10) del precedente articolo 3 sono così composti:

1) dai dirigenti generali del Ministero dei lavori pubblici preposti agli organi decentrati, aventi sede nell'area idrografica;

2) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

4) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

5) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

6) da un rappresentante del Ministro per l'ecologia;

7) da un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

8) da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate.

3. Il comitato è presieduto da un dirigente generale tecnico del Ministero dei lavori pubblici designato dal Ministro. Alla costituzione dei comitati provvede il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I rappresentanti di ciascuna regione sono designati dalle regioni interessate.

4. Qualora entro il termine di cui al comma precedente non siano pervenute tutte le designazioni, il comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

5. I comitati hanno sede presso i seguenti organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici:

a) provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, quello per l'area idrografica tirrenica superiore;

b) provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, quello per l'area idrografica tirrenica centrale;

c) provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, quello per l'area idrografica tirrenica meridionale;

d) provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria, quello per l'area idrografica della Calabria;

e) magistrato alle acque di Venezia, quello per l'area idrografica delle Tre Venezie;

f) magistrato per il Po di Parma, quello per l'area idrografica del Po;

g) provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo, quello per l'area idrografica adriatica centrale;

h) provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia, quello per l'area idrografica meridionale ionica.

6. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il comitato si avvale della segreteria di cui al successivo articolo 19. Il funzionario preposto a detto servizio partecipa a titolo consultivo alle sedute del comitato.

7. Alle sedute del comitato possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, rappresentanti di altre amministrazioni statali o locali, di enti o organismi interessati, nonché esperti.

8. Le delibere del Comitato di coordinamento sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

9. Alla costituzione dei Comitati per le aree idrografiche per la Sicilia e la Sardegna provvedono le rispettive regioni che ne stabiliscono la composizione, la sede e l'organizzazione, assicurando la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali elencate per le altre aree idrografiche.

10. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dei comitati.

ART. 18.

(Competenze del Comitato di coordinamento per l'area idrografica).

1. Il Comitato di coordinamento per l'area idrografica, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 9, esercita le seguenti funzioni:

a) provvede alla verifica di compatibilità dei piani regionali di risanamento delle acque con i piani relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, rife-

rendo al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319;

b) coordina lo svolgimento del servizio di piena, di navigazione interna e di polizia idraulica;

c) verifica l'attuazione degli interventi programmati e l'utilizzazione dei fondi autorizzati;

d) redige una relazione annuale, da inviare al Comitato nazionale, sulla situazione geomorfologica ed idraulica del territorio, sulla utilizzazione e la tutela delle acque nonché sullo stato di attuazione dei relativi interventi.

2. Il comitato assume inoltre, nell'ambito delle proprie competenze, ogni altra iniziativa di proposta ritenuta necessaria per la difesa del suolo, l'utilizzazione e tutela delle acque.

ART. 19.

(Segreterie tecnico-amministrative per la difesa del suolo).

1. Per l'espletamento dei compiti connessi al funzionamento dei Comitati di coordinamento per le aree idrografiche, sono istituite, quali organi dell'amministrazione dei lavori pubblici, presso gli uffici decentrati elencati nel precedente articolo 17, segreterie tecnico-amministrative per la difesa del suolo.

2. Alle segreterie istituite per i Comitati di coordinamento delle aree idrografiche del Po e delle Tre Venezie o dell'Adige sono preposti dirigenti superiori tecnici del ruolo del Ministero dei lavori pubblici. Alle rimanenti segreterie sono preposti primi dirigenti tecnici dello stesso ruolo.

3. La struttura di dette segreterie è fissata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione.

ART. 20.

(Attività esecutiva).

Alla progettazione e alla realizzazione degli interventi, programmati ai sensi della presente legge, provvedono in modo coordinato le amministrazioni statali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle rispettive competenze, come determinate ai sensi del successivo articolo 21.

ART. 21.

(Delega al Governo per il riordino delle competenze in materia di difesa del suolo).

1. Per provvedere ad una regolamentazione organica dell'attività esecutiva degli interventi in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordino delle competenze statali e regionali sulla base dei seguenti principi e criteri:

1) assicurare lo svolgimento coordinato dell'azione amministrativa;

2) indicare i criteri generali per l'individuazione dei bacini idrografici di interesse nazionale, nonché delle categorie di opere di particolare rilevanza nazionale;

3) individuare nel bacino idrografico l'elemento discriminante le competenze dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, abolendo le classificazioni delle opere idrauliche di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e di navigazione interna di cui al regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

4) definire il ruolo concorrente dello Stato e delle regioni interessate nei bacini idrografici a carattere interregionale;

5) disciplinare l'attività amministrativa in materia di derivazione e di utilizzazioni delle acque superficiali e sotterranee nonché di formazione degli elenchi e catasti delle acque, delle utenze e degli scarichi, in modo unitario per le singole aree idrografiche;

6) aggiornare ed adeguare le norme per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento nell'ambito delle singole aree idrografiche.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, provvede a costituire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione di studio per la formulazione di uno schema delle norme delegate di cui al presente articolo.

3. La predetta commissione è presieduta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato ed è composta da otto membri designati dal Ministro dei lavori pubblici e otto designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

4. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, per gli affari regionali e la funzione pubblica, previo parere di una commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere di appartenenza.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

(Programma transitorio di interventi in materia di difesa del suolo).

1. In sede di prima applicazione della presente legge è autorizzata per il

periodo 1985-1988 la spesa complessiva di lire 3.000 miliardi, di cui lire 251 miliardi per l'anno finanziario 1985, lire 186 miliardi per l'anno finanziario 1986, lire 986 miliardi per l'anno finanziario 1987 e lire 1.577 miliardi per l'anno finanziario 1988, per l'attuazione di un programma straordinario di interventi in materia di difesa del suolo.

2. La spesa complessiva autorizzata ai sensi del precedente comma 1 è utilizzata in via prioritaria per:

1) l'esecuzione di opere urgenti ai fini della eliminazione di situazioni di pericolo alla pubblica incolumità, connesse alle condizioni del suolo, dei corsi d'acqua e delle coste;

2) lo svolgimento del servizio di piena, di pronto intervento e di polizia idraulica;

3) lo svolgimento di ricerche, rilevazioni, studi e sperimentazioni per la formazione dei piani di bacino, del piano nazionale per la difesa delle coste, del piano per la programmazione nazionale generale o di settore delle risorse idriche, nonché per la formazione degli elenchi delle acque e per la redazione di progetti generali ed esecutivi delle opere;

4) la costruzione, l'ammodernamento e il potenziamento su tutto il territorio nazionale, delle reti di rilevamento e trasmissione dei dati idrografici, idrologici, mareografici e sismici;

5) l'esecuzione di opere di completamento di interventi in corso nonché di quelle ritenute urgenti ed indifferibili;

6) l'esecuzione di interventi già individuati di carattere prioritario in sede di formazione dei piani di bacino idrografico e del piano nazionale per la difesa delle coste;

7) la manutenzione delle opere esistenti;

8) l'esecuzione di interventi per l'adeguamento ed il completamento di vie navigabili.

3. Alla progettazione ed esecuzione degli interventi previsti nel programma straordinario di cui al precedente comma 1 provvedono il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e foreste, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in base alle rispettive competenze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La spesa autorizzata per gli anni finanziari 1985-1986 è così ripartita:

a) lire 202 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici;

b) lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) lire 210 miliardi da ripartire fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

5. Per l'utilizzazione delle somme autorizzate per gli esercizi finanziari 1987-1988 il Comitato nazionale per la difesa del suolo formula, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma biennale di interventi sulla base delle proposte avanzate dai Comitati di coordinamento per le aree idrografiche e lo trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e la ripartizione dei fondi stanziati per aree idrografiche e settori di intervento fra il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Con i medesimi criteri di cui al comma precedente si provvede alla ripartizione delle somme da autorizzare per consentire l'attuazione dei successivi programmi triennali.

7. I programmi esecutivi delle opere sono formulati e approvati dalle amministrazioni statali competenti, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 23.

*(Potenziamento di servizi
del Ministero dei lavori pubblici).*

Al fine di assicurare una dotazione minima di personale da utilizzare presso gli uffici del servizio idrografico nonché presso gli uffici che espletano compiti relativi ai servizi di piena, di polizia idraulica e di sorveglianza dighe, si provvede con le variazioni in aumento alle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione dei lavori pubblici di cui al successivo articolo 24.

ART. 24.

(Personale).

1. Per far fronte ai nuovi compiti spettanti al segretariato generale di cui all'articolo 16, alle segreterie tecnico-amministrative di cui all'articolo 19, nonché per assicurare lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 23, sono autorizzate le variazioni in aumento alle dotazioni organiche dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici indicate nelle allegate tabelle A e B.

2. La tabella X, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, è variata in aumento delle unità previste nella predetta tabella A.

3. Alla copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla ripetuta tabella A si provvede mediante concorsi per titoli ai quali sono ammessi i funzionari del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e foreste, con dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, per il concorso a primo dirigente e con quindici anni di effettivo servizio nella carriera direttiva per il concorso a dirigente superiore.

4. L'anzianità deve essere posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge. La decorrenza delle promozioni è attribuita dal primo gennaio dell'anno successivo alla data predetta.

5. I ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di 760 unità nei vari livelli delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, come specificate nella predetta tabella *B*.

6. L'aumento di organico di cui al precedente comma ha luogo gradualmente nell'arco di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Alla copertura dei nuovi posti si provvede mediante concorsi pubblici, anche circoscrizionali, da bandire con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da espletare a termini abbreviati, individuando di volta in volta le esigenze nei vari livelli relativamente ai ruoli tecnici e amministrativi.

8. I profili professionali delle unità in aumento dei livelli come sopra prefissati sono determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. È data facoltà all'amministrazione di utilizzare per il 50 per cento dei posti disponibili le graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati nei due anni antecedenti.

10. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato in lire cinque miliardi per l'anno 1986, in lire dodici miliardi per l'anno 1987 ed in lire sedici miliardi a decorrere dall'anno 1988.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 25.

(Coordinamento servizi tecnici).

1. Le attività del servizio idrografico, del servizio sismico, del servizio mareografico, del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici sono coordinate da un Comitato tecnico composto dal presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, e dai presidenti di sezione dello stesso consiglio superiore.

2. Le spese occorrenti per l'espletamento di studi e ricerche da parte dei servizi predetti sono disposte dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del presidente del predetto Comitato tecnico.

ART. 26.

(Consiglio superiore dei lavori pubblici).

Per l'espletamento delle funzioni consultive di cui al precedente articolo 6, il consiglio superiore dei lavori pubblici è integrato con i presidenti della prima e seconda sezione del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nonché da due rappresentanti designati dal Ministro per l'ecologia e da un esperto designato da ciascuna delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate.

ART. 27.

(Esperti).

1. In sede di prima applicazione della presente legge il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a valersi di esperti per lo studio di problemi attinenti alla difesa del suolo, su proposta del Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Ciascun incarico è conferito con convenzione da stipulare ai sensi della legge 2 aprile 1968, n 507, avente durata non superiore ad un anno, rinnovabile per non più di due volte, e nel limite di dieci unità.

3. La misura dei compensi è determinata con le modalità previste dall'articolo 1 della stessa legge n. 507 del 1968.

ART. 28.

(Utilizzazione personale regionale).

Possono essere comandati o distaccati presso l'amministrazione dei lavori pubblici, per essere utilizzati presso il segretariato generale per la difesa del suolo e presso le segreterie tecnico-amministrative delle aree idrografiche, dipendenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 29.

(Ministero dell'agricoltura e delle foreste).

Per l'assolvimento dei propri compiti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si avvale degli organi consultivi e degli uffici e servizi centrali e decentrati del Ministero dei lavori pubblici.

ART. 30.

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 22, pari a lire 251 miliardi per l'anno 1985, a lire 186 miliardi per l'anno 1986 e a lire 986 miliardi per l'anno 1987, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Difesa del suolo ».

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4 e 24, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 14 miliardi per l'anno 1987, nonché all'onere derivante dall'applicazione delle restanti disposizioni della presente legge, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal-

l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Riorganizzazione strutturale dei servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

Variatione in aumento delle unità previste dalla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186 e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

A) *Segretariato generale:*

Dirigente superiore amministrativo	n. 1
Primo dirigente amministrativo	» 5
Dirigente superiore tecnico	» 2
Primo dirigente tecnico	» 4

B) *Segreterie tecnico-amministrative:*

Dirigenti superiori tecnici	n. 2
Primi dirigenti tecnici	» 6

n. 20

TABELLA B

Variatione in aumento dei ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici (segretariato generale, segreterie tecnico-amministrative, servizi).

Livello VIII	n.	21
Livello VII	»	107
Livello VI	»	239
Livello IV	»	179
Livello III	»	150
Livello II	»	64
		—————
	n.	760